

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **898/1988** (ECLI:IT:COST:1988:898)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14087**

Atti decisi:

N. 898

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. I Giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità promosso dal P.G. nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, iscritta al n. 856 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Del Fante Florio ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 16 giugno 1987, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, per omissioni ed inadempienze in relazione a diversi abusi edilizi compiuti nel territorio del comune di Rocca di Mezzo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), nella parte in cui, dopo avere affermato che resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti, fa esclusivo riferimento all'art. 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con ciò limitando ingiustificatamente la competenza della Corte stessa, in materia di danno ambientale causato da pubblici dipendenti, alla cognizione dei soli danni indiretti;

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;

che l'ordinanza in oggetto aggiunge ai parametri di riferimento in detta sentenza considerati quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost.: il che, tuttavia, non introduce sostanziali profili di novità della questione, atteso che tali ulteriori riferimenti vengono posti in via meramente consequenziale rispetto alla denunciata violazione degli artt. 103 e 25 Cost., esclusa con la citata sentenza n. 641 del 1987;

che, del resto, l'intero nucleo argomentativo dell'ordinanza suddetta si fonda su una ipotesi ricostruttiva del concetto di illecito ambientale che trova puntuale smentita nella ripetuta sentenza di questa Corte n. 641 del 1987;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.